

**REGOLAMENTO PER
L' INSTALLAZIONE DI RETI ED IMPIANTI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA
in attuazione della Deliberazione n. 622/11/CONS AGCOM
del 22.11.2011**

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Normativa di riferimento
- Art. 5 - Ente di riferimento e procedura autorizzativa
- Art. 6 - Documentazione da allegare alla domanda di valutazione tecnica
- Art. 7 - Zone in cui è vietata l'installazione di reti di comunicazione elettronica
- Art. 8 - Zone in cui è consentita l'installazione di reti di c.e. solo a particolari condizioni
- Art. 9 - Zone in cui è sempre consentita l'installazione di reti di comunicazione elettronica
- Art. 10 - Infrastrutture civili utilizzabili
- Art. 11 - Infrastrutture civili non utilizzabili
- Art. 12 - Modalità di esercizio e limiti dei diritti di passaggio dei nuovi cavidotti
- Art. 13 - Modalità di esercizio e limiti dei diritti di accesso ed uso infrastrutture esistenti
- Art. 14 - Procedure e condizioni per rinnovare i diritti di accesso ed uso
- Art. 15 - Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture
- Art. 16 - Spazio da riservare nelle infrastrutture al Comune per fini istituzionali
- Art. 17 - Diniego di passaggio e /o utilizzo cavidotti
- Art. 18 - Permessi di scavo/manomissione suolo
- Art. 19 - Condizioni regolanti il rapporto tra l'ente e l'operatore
- Art. 20 - Oneri
- Art. 21 - Oneri manutentivi
- Art. 22 - Istruzioni tecniche per la realizzazione di nuove infrastrutture e reti
- Art. 23 - Istruzioni tecniche per l'uso delle infrastrutture esistenti: cavidotti IP
- Art. 24 - Vigilanza sui lavori e collaudi
- Art. 25 - Danni e penali
- Art. 26 - Occupazioni abusive
- Art. 27 - Entrata in vigore e Norme finali

REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE DI RETI ED IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 4 c. 1 – Deliberazione AGCOM 622/11/CONS

[Art. 2 “*Banda larga*” D.L. 25 Giugno 2008, n. 112 - L. 06 Agosto 2008, n. 133]

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento (di seguito “*Regolamento*”) disciplina le condizioni per la realizzazione di nuove infrastrutture e per l’accesso a quelle esistenti di proprietà del Comune di Reggio (di seguito “*Comune*”) da parte degli operatori di telecomunicazioni che intendono posare nuove reti ed impianti di comunicazione elettronica di qualsiasi genere nell’ambito territoriale comunale.

Art. 2 - Definizioni

Ai sensi del “*Regolamento*” e, conformemente alla Deliberazione AGCOM n. 622 / 11 / CONS del 22 Novembre 2011, si definiscono:

- a) **Accesso**: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l’altro, l’accesso:
- agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale;
 - all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni;
 - ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo;
 - ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe;
 - alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili;
 - ai sistemi di accesso condizionato per servizi di televisione digitale;
 - ai servizi di rete privata virtuale;
- b) **Autorità**: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (**AGCOM**).
- c) **Cavedi**: strutture impiantistiche per il passaggio di condotti;
- d) **Cavidotti**: è una tubazione (tipicamente in polietilene) destinata alla protezione dei cavi in installazioni elettriche o telefoniche interrate;

- e) **Cavo**: componente fisica contenente fibre ottiche per telecomunicazioni, sia esso adatto alla posa sotterranea o alla posa su palificata;
- f) **Codice**: il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259;
- g) **Condivisione**: termine generale, comprendente qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche passive in rete di accesso e in rete dorsale (quali, ad esempio, cavedi, cavidotti, condotti, edifici, incluso la verticale di palazzo), con possibile concorrenza di proprietà e centri di responsabilità;
- h) **Condotto**: componente fisica che consente la canalizzazione, l'alloggio e la protezione di uno o più cavi;
- i) **Coubicazione / collocazione**: sinonimi che consistono nella condivisione di uno spazio da parte di più soggetti, che possono non avere alcuna relazione commerciale tra loro, per alloggiamento di apparati e componenti di rete;
- j) **Diritti di passaggio**: i diritti di passaggio, scavo e costruzione su terreni, strade e ponti per la posa di cavi in fibra ottica, e, comunque, in via generale e non esaustiva, su ogni altra tipologia di bene immobile atto allo scopo, come pure i diritti per la costruzione ed il mantenimento di palificazioni; i diritti di passaggio sono conferiti al fornitore di reti e servizi di comunicazione elettronica o ai suoi danti causa sulla base delle vigenti norme funzionali alla rimozione del limite legale all'esercizio del diritto stesso (istanza di autorizzazione, SCIA, ecc.);
- k) **Infrastruttura**: l'infrastruttura idonea alla posa di *cavi* per reti di comunicazione elettronica; può essere costituita da: condotti, tubazioni con relativi pozzetti, all'interno dei quali sono alloggiati cavi e muffole e/o da palificazioni sulle quali vengono posati i cavi, le muffole e tutti i materiali accessori per l'impianto in fibra ottica;
- l) **Microtrincea**: la tecnica di posa che permette di ridurre al minimo le sezioni di scavo e i tempi di realizzazione; grazie ad appositi macchinari questa tecnica permette di scavare, posare e ripristinare in modo completamente automatico e immediato;
- m) **Minitrincea**: la tecnica della minitrincea che consente l'interramento di cavi in fibra ottica praticando un solco nell'asfalto di 7 – 10 cm di profondità; all'interno di questo scavo è posata l'infrastruttura, costituita da cavi ottici di dimensioni ridotte; successivamente è effettuata una sigillatura mediante materiale bituminoso; le attrezzature impiegate (in particolare il "tagliasfalti") sono di dimensioni ridotte e consentono di allestire un cantiere in uno spazio estremamente contenuto;
- n) **Operatore**: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;
- o) **Polifore**: manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di canalizzazioni ovvero insieme di cavidotti;

- p) **Rete dorsale**: rete di comunicazione elettronica, distinta dalla rete locale dell'operatore, interessante aree di proprietà di uno o più Enti, pubblici (anche concessionari) o privati;
- q) **Reti di comunicazione elettronica (c.e.)**: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente da tipo di informazione trasportato;
- r) **Scavi no-dig**: il no-dig rappresenta quel complesso di tecnologie e metodi esecutivi che permettono di installare, risanare o sostituire servizi interrati con un limitato o nullo ricorso agli scavi a cielo aperto;
- s) **Strutture polifunzionali**: cunicoli e gallerie pluri-servizi, percorribili;
- t) **Tubazione**: costituita da un tubo, con i relativi pozzetti di transito e di giunzione, ed un tubo, condiviso dalle parti, da utilizzare quale foro di manovra nei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le norme del Regolamento si applicano alle infrastrutture, impianti ed aree poste nel Comune di Reggiolo;

Art. 4 - Normativa di riferimento

Il Regolamento fa riferimento in particolare alla seguente normativa:

- D.Lgs n. 285/1992 ed smi aventi ad oggetto "*Codice della Strada*";
- D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 avente ad oggetto "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada*";
- D.P.C.M. 03.03.1999 avente ad oggetto "*Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici*";
- D.Lgs 01.08.2003 n. 259 avente ad oggetto "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" (Titolo II - Capo V in particolare);
- Art. 2 D.L. 25.06.2008 n. 112 avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*" convertito nella Legge 06.08.2008 n. 133;
- Delibere AGCOM n. 622/11/CONS del 22 novembre 2011;

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1° Ottobre 2013 avente ad oggetto “*Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali*”;
- D.lgs 15/02/2016 n. 33 avente ad oggetto “*Attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”. La Direttiva punta a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo l’uso dell’infrastruttura fisica esistente. Per favorire l’accesso all’esistente, il decreto determina che “*ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete possa offrire la propria infrastruttura fisica, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza*”. Ciò che emerge con evidenza dal decreto è **la possibilità di far transitare le reti anche in edifici esistenti**;

Art. 5 - Ente di riferimento e procedura autorizzativa

1. La posa di nuove reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture di competenza comunale ai sensi del comma 1. del precedente Art. 3, ed in attuazione del disposto del comma 2. Art. 2 del D.L. 25.06.2008, n. 112 - L. 06.08.2008, n.133 è soggetta a specifica convenzione di diritto d’uso con annesso disciplinare tecnico di durata massima decennale, in coerenza con i principi della normativa vigente, del presente regolamento ed a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati ed a condizione non venga compromesso e/o limitato in modo tecnicamente inaccettabile l’esercizio delle attività istituzionali conferite al Comune di Reggiolo;

2. Le valutazioni tecniche preliminari inerenti:

- a) gli interventi di cui al precedente comma 1
- b) la posa di nuove reti di comunicazione elettronica che interessano aree di competenza del Comune di Reggiolo ai sensi del comma 1. del precedente Art. 3

sono effettuate dai competenti Servizi dell’Area tecnica del Comune stesso, che ne esaminano la fattibilità tecnica in funzione della situazione impiantistica e dello stato dei luoghi esistenti;

3. Per gli interventi di installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica l’operatore dovrà fare riferimento principalmente all’ Art. 2 D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con L. 06.08.2008, n. 133 nonché alle altre norme attuative indicate al precedente Art. 4;

4. Per l’esecuzione di lavori in sede stradale l’operatore, oltre a quanto previsto al precedente comma 3 dovrà fare espresso riferimento al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 6 - Documentazione da allegare alla domanda di valutazione tecnica

1. La domanda di valutazione tecnica da sottoporre all’Area Tecnica del Comune per le proprie valutazioni di competenza dovrà contenere almeno i seguenti elementi, conformemente all’Allegato 13, modello C, del Codice:

a) planimetria in scala 1:500 o 1:1000 riportante il tracciato di posa della rete di comunicazione elettronica (e/o degli eventuali nuovi cavidotti) e la posizione di tutti i manufatti di pertinenza della rete (pozzetti, muffole, ecc.) esistenti e da posare;

b) particolari costruttivi in scala 1:25 dei manufatti, delle sezioni di scavo e di eventuali attraversamenti stradali riportanti le quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti e dei manufatti;

c) relazione illustrativa dell'intervento riportante le caratteristiche della rete, degli apparati e dei manufatti di pertinenza, ecc. nonché l'analisi tecnica delle eventuali interferenze con i sottoservizi esistenti e le eventuali opere di protezione delle stesse, con particolare riferimento alle intersezioni; in detta relazione dovrà essere inoltre dichiarata la conformità dell'intervento progettato alle normative di settore;

d) cronoprogramma di realizzazione della rete e della sua eventuale progettata estensione geografica nel triennio, comprensivo di dettagli grafici.

2. Il Comune, in relazione alla specificità di ciascun intervento, si riserva di richiedere ulteriori documentazioni.

Art. 7 - Zone in cui è vietata l'installazione di reti di c.e.

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 8, non è ammessa la realizzazione di ulteriori nuove infrastrutture per la posa di fibre ottiche nelle aree del Comune che sono e/o saranno dotate di specifici cavidotti per telecomunicazioni (infrastrutture predisposte appositamente per il passaggio di reti di comunicazione elettronica – Rif. Dir. P.C.M. 03.03.1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici.”).

Art. 8 - Zone in cui è consentita l'installazione di reti di c.e. solo a particolari condizioni

1. In tutto il territorio del Comune è consentita la posa di nuove infrastrutture per reti di comunicazione elettronica, con le seguenti limitazioni specifiche e fatto salvo il rispetto delle prescrizioni tecniche che saranno fornite, caso per caso, dall'Area Tecnica del Comune di Reggio in relazione alle aree interessate dagli interventi:

- non è consentita la posa di nuovi cavidotti in presenza di sottoservizi e alberature su spazi ridotti; in tali aree è comunque possibile utilizzare i cavidotti esistenti nei limiti e con le modalità previsti dal Regolamento;
- non è consentita la posa di nuovi cavidotti con scavo tradizionale quando questo possa compromettere la stabilità del corpo viabile in relazione alla particolare conformazione del cassonetto stradale; in tal caso dovrà essere prescelto un tracciato che interessi le fasce di arretramento, ad adeguata distanza dalle reti tecnologiche esistenti (fognatura, acquedotto, energia elettrica, illuminazione pubblica, es. ad almeno m 1 (uno));
- nelle zone nelle quali siano già presenti i cavidotti per telecomunicazioni non sono di norma ammessi:

- c.1) la realizzazione di nuovi cavidotti, ad eccezione degli stacchi di utenza, di eventuali collegamenti di raccordo o estensione ad aree immediatamente limitrofe che ne sono prive;
- c.2) l'utilizzo dei cavidotti della pubblica illuminazione, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera f);
- per l'installazione di armadi di contenimento di apparecchiature e pozzetti scorta f.o. dovranno essere utilizzate preferibilmente le fasce di arretramento, pertinenze stradali, e altre aree di proprietà del Comune;
- per la posa di nuovi cavidotti nelle altre aree di proprietà del Comune dovranno essere sfruttati preferibilmente tracciati che prevedano il passaggio su pertinenze stradali (banchine), riducendo al minimo gli scavi in sede stradale; qualora ciò non fosse tecnicamente possibile per la posa di nuovi cavidotti che interessano la viabilità comunale e quella provinciale potranno essere utilizzate, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, tecniche quali il "microtunneling" e la "perforazione teleguidata", rimanendo comunque ammessi eventuali scavi in minitrinca e/o microtrincea esclusivamente per la realizzazione degli stacchi di utenza e/o di raccordo breve tra pozzetti e linee;
- con il fine di ridurre al minimo la posa di nuovi cavidotti, per la realizzazione degli attraversamenti potranno essere utilizzati, se presenti, quelli della pubblica illuminazione di collegamento tra le diverse linee, qualora gli spazi residui lo consentano;
- qualora la programmazione degli investimenti del Comune sancisca il prossimo rifacimento dei cavidotti degli impianti di pubblica illuminazione, non è consentita la posa di fibre ottiche all'interno degli stessi prima del termine dei lavori;

Art. 9 - Zone in cui è sempre consentita l'installazione di reti di c.e.

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 7, in tutte le zone di competenza del Comune è di norma consentita la posa di nuove reti di comunicazione elettronica in fibra ottica nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni dettate dal Regolamento, dalle norme di settore ed in particolare da quelle richiamate al precedente Art. 4, e fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 10 - Infrastrutture civili utilizzabili

1. Per la posa di reti di comunicazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 lettera a) del precedente Art. 5 possono essere utilizzate le seguenti infrastrutture civili realizzate dal Comune e/o ad essi pervenute quali aree di cessione in sede di urbanizzazione di comparti:

- Cavidotti impianti illuminazione pubblica: considerata la condizione attuale delle infrastrutture occupate dalle linee elettriche a servizio della pubblica illuminazione, si potranno collocare un massimo n. 2 (due) cavi a fibra ottica con diametro 16-18 mm. Tale condizione costituisce di norma e fatta salva accurata verifica tecnica caso per caso:

- a) Il limite di capacità di contenimento dei cavidotti per la quale è possibile la normale gestione degli impianti senza eccessivi oneri aggiuntivi ed il mantenimento degli spazi adeguati per il passaggio di ulteriori cavi nel caso di ampliamento degli impianti;
- b) Il limite giustificabile alle attività di installazione di reti di comunicazione elettronica senza pregiudizio per l'attività istituzionale del Comune;

Con l'obiettivo di ridurre gli spazi occupati a parità di numero di fibre utili posate è auspicabile l'impiego di microcavi con guaina in PEAD, ove il loro impiego sia tecnicamente possibile. Non è ammesso l'impiego di microtubi.

I cavidotti utilizzabili, ove sono presenti i cavi di alimentazione dei punti luce dell'illuminazione pubblica, sono costituiti di norma da tubazioni (diam. 100 mm) o da tubi di PVC corrugati (diam. 125 mm).

2. Il Comune individua e rende disponibili periodicamente sul proprio sito web istituzionale l'elenco sintetico di tutte le infrastrutture di competenza che possono ospitare reti di comunicazione elettronica. Per i dettagli tecnici gli operatori potranno rivolgersi direttamente all'Area Tecnica del Comune.

Art. 11 - Infrastrutture civili non utilizzabili

1. Per ragioni legate al corretto esercizio delle reti tecnologiche di proprietà del Comune, le fognature meteorica e nera in esercizio, le tubazioni dell'acquedotto, compresi tutti i manufatti (pozzetti, allacciamenti, ecc.) non possono essere utilizzati per la posa di nuove reti di comunicazione elettronica.

Art. 12 - Modalità di esercizio e limiti dei diritti di passaggio dei nuovi cavidotti

1. La posa di nuovi cavidotti per reti di comunicazione elettronica e dei relativi manufatti (pozzetti, ecc.) è sottoposta al rispetto di apposito Disciplinare Tecnico in coerenza con i principi della normativa vigente, del presente Regolamento ed a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati ed a condizione che non venga compromesso e/o limitato in modo tecnicamente inaccettabile l'esercizio delle attività istituzionali conferite al Comune.

2. Per gli attraversamenti di sottosuolo privato (terzi) trova applicazione la vigente normativa in materia di servitù del Codice Civile, i diritti di passaggio possono essere esercitati previa stipula di specifici Accordi con i privati proprietari dei terreni interessati al passaggio delle reti di comunicazione elettronica.

Art. 13 - Modalità di esercizio e limiti dei diritti di accesso ed uso infrastrutture esistenti

1. L'accesso alle infrastrutture esistenti di cui al precedente Art. 10 è regolato da apposita Convenzione ai sensi del precedente Art. 5 commi 1 e 2 lettera a), avuto riguardo dei seguenti limiti di accesso:

- cavidotti impianti illuminazione pubblica: è ammessa la posa di n. 1 (uno) cavo in fibra ottica del diametro 16-18 mm costituente rete dorsale di un operatore;

- dopo la realizzazione della rete dorsale sopra richiamata sarà effettuata, di concerto con il gestore degli impianti di illuminazione e/o manutentore degli stessi, una ricognizione di eventuali spazi residui assegnabili a terzi secondo il disposto del precedente Art. 10 comma 1.

Art. 14 - Procedure e condizioni per rinnovare i diritti di accesso ed uso

1. La Convenzione di cui ai precedenti Art. 5 commi 1. e 2. lettera a) ed Art. 13 potrà essere rinnovata per un eguale o diverso arco temporale su richiesta dell'operatore interessato e fatto salvo l'eventuale adeguamento economico degli oneri ad essa associati (canoni, depositi cauzionali,).

Art. 15 - Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture

1. Le infrastrutture esistenti vengono rese disponibili all'operatore in condizioni di utilizzabilità e, in analoghe condizioni, dovranno essere restituite al Comune. Sono a carico dell'operatore gli oneri per la realizzazione di eventuali raccordi / collegamenti tra diverse linee non comunicanti tra loro (es. per interruzione di cavidotti al servizio di distinti centralini di alimentazione degli impianti i.p.). Alla scadenza della Convenzione d'uso e, comunque, in ogni caso in cui termini la loro utilizzazione l'operatore dovrà, entro 60 (sessanta) giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo con il Comune; ogni costo relativo resta a carico dell'operatore;

2. In caso di modifiche delle infrastrutture comunali ove sono presenti reti di comunicazione elettronica ed al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi ed interruzioni ai servizi, il Comune provvede a rendere edotti della circostanza gli operatori interessati con lettera raccomandata a/r (o forma equipollente), con un preavviso di 90 (novanta) giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e 180 (centoottanta) giorni in caso diverso. Di tanto viene data espressa previsione nella Convenzione di cui agli Artt. 5 commi 1. e 2. lettera a), 13 e 19 del presente Regolamento;

3. La comunicazione scritta contiene una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti. Le modifiche alle infrastrutture sono previste solo per validi motivi di ordine tecnico e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa;

4. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune avrà cura di garantire, per quanto possibile, le esigenze degli operatori, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro avanzati per limitare i disagi. Le spese sostenute dagli operatori per la modifica delle proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture del Comune, restano a loro carico ai sensi dell'Art. 92, c. 7 del Codice. A tale proposito, la Convenzione di cui agli Artt. 5 commi 1 e 2 lettera a), 13 e 19 del presente Regolamento prevede apposita clausola con i tempi tassativi di intervento dell'operatore per la rimozione e/o spostamento della propria rete di comunicazione elettronica. Superati tali termini il Comune si riserva di procedere all'esecuzione dei lavori con rivalsa sull'operatore e senza che quest'ultimo possa vantare alcunché nei confronti del Comune stesso (es. danni, costi di interruzione del servizio, ecc.).

Art. 16 - Spazio da riservare nelle infrastrutture al Comune per fini istituzionali

1. Al fine della razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi all'interno dei cavidotti i.p. di cui ai precedenti Art. 10 e 13 il Comune può richiedere all'operatore, gestore utilizzatore dei predetti cavidotti, la riserva di un certo numero di fibre spente per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente.

Art. 17 - Diniego di passaggio e / o utilizzo cavidotti

1. Il Comune può rifiutare il conferimento dei diritti di passaggio o l'accesso alle infrastrutture di proprietà del Comune stesso, ed adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica nei seguenti casi tassativi, debitamente motivati:

- a) qualora la realizzazione di infrastrutture per reti di comunicazione elettronica non sia fisicamente realizzabile a causa di ostacoli tecnici non superabili, intendendosi tali:
 - il limite di capacità di contenimento dei cavidotti come definito al precedente Art. 10, anche tenendo conto delle future esigenze del Comune;
 - l'impossibilità di mantenere adeguate distanze da altri sottoservizi risultando così pregiudicato l'esercizio di reti tecnologiche ed impianti relativi e, comunque, nel rispetto delle normative UNI /CEI applicabili;
 - l'interferenza con opere, reti tecnologiche ed impianti progettati dal Comune nelle aree ove l'operatore intende realizzare la propria rete di comunicazione elettronica (compresi eventuali stacchi di utenza);
 - esecuzione di scavi su strade che sono state asfaltate da meno di 12 (dodici) mesi.
- b) qualora la realizzazione di tali infrastrutture minacci la sicurezza delle persone o della proprietà, la tutela dell'ambiente, la salute pubblica, gli obiettivi di pianificazione urbana o rurale, quando implichi un rischio di infrazione di norme regolamentari, tecniche o legali da parte degli enti pubblici o concessionari in materia di obblighi di pubblico servizio.

Art. 18 - Permessi di scavo / manomissione suolo

1. La realizzazione di scavi in sede stradale o su altre aree comunali è soggetta a nulla osta – disciplinare tecnico dei competenti servizi dell'Area Tecnica del Comune stesso, all'eventuale nulla-osta dell'Ente proprietario della strada ed alla conseguente autorizzazione conforme a quanto disposto dal Codice della Strada e dal Decreto 1° Ottobre 2013 *"Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali"*;

2. La manomissione della viabilità, delle infrastrutture e delle aree comunali comporta l'obbligo da parte dell'operatore di ripristino delle stesse a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni e le specifiche tecniche di cui al comma precedente, previste dalle disposizioni legislative ed impartite nell'autorizzazione.

Art. 19 - Condizioni regolanti il rapporto tra l'ente e l'operatore

1. Il rapporto tra il Comune e l'operatore per l'utilizzo delle infrastrutture di cui all'Art. 5 commi 1 e 2 lettera a) è regolamentato da un'apposita Convenzione redatta sulla base di uno schema approvato dalla Giunta del Comune;

2. Nel caso di utilizzo di cavidotti IP, tenuto conto che il servizio di illuminazione pubblica è da considerare prevalente rispetto al servizio "ospite" (fibra ottica, banda larga, ...), la Convenzione di cui al comma precedente dovrà, tra l'altro, riportare specifica clausola "liberatoria" così formulata:

“se per esigenze manutentive alle linee i.p. dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi in fibra ottica e/o i microtubi della rete di comunicazione elettronica, eventuali oneri e costi di riparazione faranno capo esclusivamente all'operatore”.

Art. 20 - Oneri

1. Gli oneri connessi al conferimento dei diritti di passaggio o all'accesso e all'uso delle infrastrutture di posa esistenti sono determinati tenendo conto di quanto segue:

a) posando i cavi in fibra ottica nei cavidotti IP esistenti, si va ad "ostacolare" l'operatività della manutenzione del servizio di pubblica illuminazione con maggiori oneri a carico del Comune;

b) l'equo indennizzo previsto dalla normativa a carico degli operatori per l'accesso ai cavidotti IP, tiene conto anche di eventuali spese aggiuntive sostenute direttamente od indirettamente dal Comune per la fornitura dell'accesso ed è comunque tale da non determinare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune stesso;

c) la misura dell'equo indennizzo ritenuto congruo in relazione a quanto sopra esposto per l'utilizzo dei cavidotti IP compete alla Giunta del Comune che disporrà in merito con proprio apposito atto deliberativo, partendo da una soglia minima di Euro 0,5 /anno per metro lineare di cavidotto utilizzato, applicabile anche in assenza dell'apposito atto deliberativo sopra richiamato. L'importo dell'equo indennizzo, quantificato dalla Giunta del Comune o nella misura minima di cui sopra, potrà essere corrisposto, a richiesta dell'operatore, con le seguenti modalità:

- versamento in un'unica soluzione presso la tesoreria del Comune nei modi indicati nella Convenzione;
- realizzazione e/o manutenzione di opere di urbanizzazione indicate e quantificate concordemente con i competenti Servizi Tecnici del Comune, fino ad un valore, IVA esclusa, corrispondente all'equo indennizzo dovuto;

d) qualora l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale già predisposta per il passaggio delle reti di comunicazione elettronica, non dovrà corrispondere alcun onere, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa vigente e delle spese eventualmente sostenute dal Comune per la manutenzione dei manufatti (cavidotti, pozzetti, ...);

e) per le occupazioni permanenti di cui al presente comma realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nelle aree di competenza del Comune, è dovuto il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) o la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) nella misura prevista dai rispettivi regolamenti comunali in attuazione di quanto previsto dal comma 2. lettera f) dell'Art. 63 D.Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446 o del Capo II del D. Leg.vo 15 novembre 1993, n. 507;

f) sono a carico dell'operatore le spese di sopralluogo e di istruttoria relative al rilascio del nulla-osta e per la redazione e sottoscrizione della convenzione (bolli, diritti, spese registrazione,);

g) sono a carico dell'operatore eventuali costi per la messa fuori esercizio di linee e reti tecnologiche, necessaria per la posa o per la manutenzione delle reti di comunicazione elettronica; nel caso di manutenzioni straordinarie dei cavidotti IP, l'operatore, su richiesta del Comune, è tenuto ad attivare l'eventuale servizio sostitutivo, senza alcun indennizzo da parte dell'Ente;

2. Possono essere esentate dal pagamento degli oneri di cui al precedente comma 1. punto b) e limitatamente al C.O.S.A.P di cui al punto e) del medesimo comma, le opere e le reti di comunicazione elettronica per le quali alla scadenza della Convenzione di cui al precedente Art. 19 sia prevista la cessione della proprietà al Comune, secondo espressa previsione contrattuale approvata preliminarmente dal Comune stesso con specifico atto deliberativo consiliare;

3. Le Convenzioni possono stabilire, altresì, l'esenzione, anche parziale (quota) e/o temporanea (per un certo periodo di tempo), dal pagamento degli oneri di cui al precedente comma 1. punto b) per particolari casi, ed in particolare qualora:

- a) l'operatore assuma l'onere di provvedere in proprio alla completa manutenzione ordinaria e straordinaria dei cavidotti assegnati, secondo un piano manutentivo approvato dal Comune;
- b) venga ceduto al Comune un certo numero di fibre spente per le necessità istituzionali dell'Ente;

Art. 21 - Oneri manutentivi

1. Sono a carico degli operatori l'ordinaria e la straordinaria manutenzione della propria rete di comunicazione elettronica realizzata, dei manufatti e delle apparecchiature, compresi eventuali canoni dovuti a terzi nonché spese per l'energia elettrica necessaria al funzionamento degli apparati.

2. Nel caso di cavidotti TLC già predisposti ogni operatore deve procedere alla manutenzione degli spazi di sua competenza.

Art. 22 - Istruzioni tecniche per la realizzazione di nuove infrastrutture e reti

1. La realizzazione di nuove infrastrutture destinate ad ospitare reti di comunicazione elettronica dovrà avvenire nel rispetto degli standard tecnici fissati dalla normativa di settore di cui al precedente Art. 4 ed in particolare delle specifiche tecniche del Decreto Ministeriale 1° Ottobre 2013 nonché di quanto disposto nel presente Regolamento.

Art. 23 - Istruzioni tecniche per l'uso delle infrastrutture esistenti: cavidotti IP

1. Per ragioni di sicurezza i cavi in fibra ottica dovranno essere del tipo completamente dielettrici in quanto promiscui con le linee di illuminazione pubblica (IP); di norma, per ragioni di spazio, non sarà possibile proteggere meccanicamente detti cavi (ad es. con un monotubo in polietilene);

2. Nei punti di visibilità della promiscuità tra la rete in fibra ottica e le linee IP, in particolare all'interno dei pozzetti, i cavi appartenenti alla rete di comunicazione elettronica dovranno, ove tecnicamente possibile, essere entro contenuti un metro prima ed un metro dopo i pozzetti di derivazione i.p., in una tubazione flessibile del tipo “*copfelx*” od equivalente (semigusci apribili) e comunque sempre adeguatamente segnalati con idonei cartellini e/o targhette di identificazione;

3. Tutte le opere di carattere edile che andranno ad interessare i pozzetti di derivazione IP. per effettuare raccordi con altre tubazioni/infrastrutture, dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili (es. richiesta di fuori servizio rete IP. con distacco dell'alimentazione degli impianti, ...);

4. I ripristini delle pareti dei pozzetti oggetto di detti interventi dovranno essere eseguite a regola d'arte (es. pareti opportunamente stuccate, ...); i pozzetti dovranno inoltre essere lasciati puliti, così come il loro contenuto (muffole di giunzione e di derivazione, cavi elettrici, ecc.);

5. I pozzetti per scorta di fibra ottica e spillamenti, dovranno essere costruiti a fianco dei cavidotti IP, con collegamento in derivazione sui pozzetti IP più prossimi, avendo cura di eseguire su questi ultimi i ripristini come indicato al precedente punto 4; resta fermo l'obbligo di mantenere un congrua distanza da altri manufatti e sottoservizi secondo quanto previsto dalle norme di settore;

6. Per ragioni di sicurezza e di coordinamento l'operatore e/o i suoi aventi causa dovranno comunicare con congruo anticipo al Comune, al “manutentore” degli impianti IP incaricato, ove presente, ogni evenienza che comporti un intervento sulla propria rete di comunicazione elettronica in coubicazione;

7. Tutte le lavorazioni che interessano gli impianti IP dovranno essere effettuate sotto la supervisione dei competenti servizi tecnici del Comune e, ove presente, del “manutentore” incaricato;

8. Gli oneri conseguenti ad eventuali manomissioni della rete IP, il mancato ripristino delle infrastrutture in essere, la difettosa chiusura dei chiusini IP ed ogni altra lavorazione che comporti danni a terzi, saranno da considerare interamente a carico dell'operatore;

Art. 24 - Vigilanza sui lavori e collaudi

1. Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo su tutte le fasi dei lavori di posa delle nuove reti di comunicazione elettronica nonché di realizzazione delle infrastrutture di posa;

2. Al termine dei lavori di realizzazione della rete di comunicazione elettronica e delle infrastrutture di alloggiamento l'operatore:

- dovrà provvedere al collaudo mediante personale abilitato e, quando espressamente richiesto da norme di legge e/o da regolamenti attuativi, tramite professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali; entro due mesi dal termine delle opere, il professionista o tecnico incaricato rilascerà certificazione della perfetta esecuzione delle opere e della piena rispondenza alle prescrizioni del Comune; l'operatore rimane responsabile, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nei confronti del Comune e di terzi per eventuali danni, anche se rilevati dopo che l'opera sia stata collaudata; gli oneri relativi al costo delle verifiche, certificazioni, delle prove tecnologiche necessarie e di quant'altro occorra per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico degli operatori;
- dovrà fornire al Comune una documentazione "as built" particolareggiata e georiferita (Gauss-Boaga) delle opere eseguite in promiscuità con i servizi comunali, in particolare dovrà essere prodotta una planimetria in scala 1:1000 o, se necessaria di maggior dettaglio, che consenta di individuare le posizioni della rete in fibra ottica rispetto ai sottoservizi esistenti; gli atti autorizzativi riportano le specifiche della documentazione tecnica da restituire a fine lavori.

Art. 25 - Danni e penali

1. Nel caso di ripristini mal eseguiti alla viabilità, alle aree ed alle infrastrutture manomesse nel corso dei lavori di posa della rete di comunicazione elettronica o nel caso di danni arrecati alle infrastrutture pre-esistenti, il Comune ordinerà all'operatore e/o ai suoi aventi causa l'immediato rifacimento a regola d'arte; se entro il termine fissato nell'ordinanza non verrà effettuata la messa in pristino a regola d'arte, verranno addebitate all'operatore e/o ai suoi aventi causa le spese di ripristino;

2. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa ed in particolare dal Codice della Strada;

Art. 26 - Occupazioni abusive

1. Non è ammessa la posa di reti di telecomunicazione elettronica all'interno delle infrastrutture di proprietà del Comune senza l'assenso preliminare del Comune stesso e la conseguente stipula della Convenzione di cui al precedente Art. 13;

2. Ogni occupazione non assentita nei modi sopra richiamati è considerata a tutti gli effetti abusiva; il Comune, accertata l'occupazione abusiva, diffida l'operatore, accordandogli un congruo termine per la rimozione delle apparecchiature ovvero per la regolarizzazione dell'occupazione, ove la stessa risulti possibile; trascorso inutilmente il termine accordato, il Comune provvederà al ripristino del bene occupato abusivamente con oneri a carico dell'operatore, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Comune e per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 27 - Entrata in vigore e Norme Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale;
2. Il mero adeguamento del presente regolamento alle norme di legge sopravvenute è di competenza della Giunta del Comune.